



COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA

PROVINCIA DI PIACENZA

ORDINANZA Nr. 23 del 28/12/2017

Oggetto: DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI ED ARTIFICI PIROTECNICI DI QUALSIVOGLIA GENERE SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO 30/12/2017 - 7/1/2018

Visto l'art. 54 del D.to L.vo 267/2000 inerente le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale, meglio disciplinato con Decreto del Ministero dell'Interno con il quale ha stabilito che i Sindaci possono intervenire a tutela dell'incolumità pubblica e sicurezza urbana al fine di gestire attività di prevenzione e contrasto nelle situazioni di alterazioni del decoro urbano.

Considerato che vi è la consuetudine di celebrare i festeggiamenti legati alla giornata di San Silvestro con accensione e sparo di petardi e di altri artifici pirotecnici di vario genere in libera vendita.

Considerato che tali artifici, pur se di libera vendita possono causare lesioni e/o danni anche considerevoli a chi li maneggia o a chi fortuitamente viene colpito.

Considerato altresì che gli artifici pirotecnici possono causare grave nocimento per gli animali in particolare modo per quelli d'affezione, che possono riportare gravi danni fisici, nonché possono essere indotti a fuggire dalle abitazioni, creando così situazioni di potenziale pericolo per la sicurezza stradale.

Ritenuto pertanto necessario tutelare ulteriormente la sicurezza di ciascuno e migliorare la vivibilità nel centro urbano, salvaguardando la convivenza civile e la coesione sociale, limitando il più possibile sul territorio del Comune l'uso scorretto di petardi e artifici pirotecnici.

Visto il D.to L.vo N° 152/2006.

Vista la circolare Ministero dell'Interno contenente disposizioni in materia alla sicurezza e alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzati ai sensi dell'art. 57 T.U.L.P.S.

Vista la legge 689/1981

ORDINA

Il divieto assoluto di esplodere petardi e qualsivoglia artificio pirotecnico, in qualsiasi luogo coperto o scoperto, pubblico o privato ed in ogni piazza e via pubblica del centro abitato, fatte salve le aree ove eventualmente sia stata rilasciata specifica autorizzazione di P.S.

Il divieto di raccolta di eventuali artifici inesplosi ed affido a minori di prodotti che anche se non espressamente vietati, richiedano una certa perizia nel loro impiego

COMUNICA

Che la violazione della presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 come previsto dagli appositi articoli del D.to L.vo 267/2000, nonché la sanzione accessoria del sequestro ai fini della distruzione del materiale utilizzato o detenuto illecitamente, ai sensi art. 13 della legge 689/91, salvo la cosa non costituisca reato per cui saranno applicate le relative sanzioni penali.

Che la presente ordinanza ha validità dal giorno 30.12.2017 e fino al giorno 07.01.2018, viene pubblica all'Albo Pretorio ed inviata al Prefetto di Piacenza per opportuna conoscenza e agli organi di stampa locali.

RICORDA

Che su tutto il territorio comunale vige l'ordinanza n. 8 del 30/6/2017 inerente il divieto di vendita e detenzione in luogo pubblico di bevande ed alimenti in contenitori di vetro di qualunque genere, prevedendo in sostituzione la somministrazione/vendita in contenitori in carta o plastica.

Avverso alla presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R Emilia Romagna entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo Pretorio online, ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario entro 120 giorni al Capo dello Stato.

Gli organi di Polizia locale e Statale sono incaricate di fare rispettare la presente ordinanza.

IL SINDACO
Avv. Gimmi Distanto



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Gimmi Distanto", is written over the printed name.